



Comune di Giba

(C.A.P. 09010) Tel. (0781) 964023 - 964057 - Fax 964470

Ordinanza Sindacale

N. 31 DEL 03-09-2019

Oggetto: Regolamentazione nella circolazione nella Via Eleonora D'Arborea (da nodo 4 a nodo 17) per consentire i lavori di posa della rete gas dal giorno 10.09.2019 al giorno 11.10.2019

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del centro abitato del Comune di Giba stanno proseguendo i lavori di realizzazione rete del gas metano nei centri abitati e nelle aree commerciali e produttive dei comuni del bacino n. 35, compreso il comune di Giba;

PRESO ATTO che i lavori così come concordato con l'Amministrazione di Giba e la ditta esecutrice stanno proseguendo in alcune Vie del Comune di Giba ed in particolare nella Via Eleonora D'Arborea;

RILEVATO che l'Impresa esecutrice Sicilsaldo S.P.A. con sede in legale Zona Ind.le, 2a Strada, C.da Brucazzi, 93012 GELA (CL), ha manifestato la necessità, per consentire l'esecuzione agevole delle lavorazioni, che si proceda alla chiusura del tratto stradale interessato;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle lavorazioni comporterà effettivamente disagi al traffico veicolare a causa di interventi di mezzi pesanti, in relazione agli interventi di realizzazione della condotta ed alla correlata movimentazione delle macchine operatrici necessarie per l'esecuzione delle opere;

TENUTO CONTO che l'art.6, comma 4 del D.lgs. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.5, comma 3 dello stesso Codice della strada;

- Disporre, per il tempo necessario la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- Stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTA la vista la richiesta della Ditta esecutrice dei Lavori in oggetto presenta al nostro protocollo n. 5835 del 03.09.2019, con cui si richiede di **interdire il traffico veicolare nella Via Eleonora D'Arborea nel Comune di Giba**, per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi da eseguirsi, dal giorno lunedì 09/09/2019 al giorno venerdì 11/10/2019 compresi e comunque fino al termine dell'esecuzione delle opere nelle vie suddette;

CONSIDERATO che è interessata dai lavori la Via Eleonora D'Arborea da nodo 4 a nodo 17 del Comune di Giba e che al tratto prospiciente la "Scuola Media Statale" dovrà essere dato precedenza in quando è imminente l'avvio delle lezioni scolastiche 2019/2020 e si deve

garantire la libera circolazione di pedoni e conducenti (alunni e genitori), e scuolabus in manovra;

CONSIDERATO che i lavori interesseranno una Via piuttosto lunga e che si rende necessario che la ditta appaltatrice affettui i lavori all'interno della via siano per sottocantieri per tratti stradali limitati a 120 metri lineari, concordati con l'ufficio tecnico comunale e l'ufficio di polizia locale al fine di comportare il minor disagio possibile per i cittadini e per la viabilità in genere evitando la chiusura totale della strada

RITENUTO opportuno evitare, pertanto, l'adozione di ordinanze separate per ciascun tratto di strada interessato e stabilire in unico provvedimento le norme generali da rispettare durante tutta la durata di esecuzione dei lavori;

VISTI l'art.5, l'Art. 6 comma 4 e l'Art. 7 del C.D.S. approvato con D.L. 30.04.92 n° 285;

VISTO L'art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000;

VISTO il D.lvo 165/2001;

ORDINA

Dal giorno martedì 10/09/2019

Al giorno venerdì 11/10/2019

E comunque fino al termine dell'esecuzione delle opere nelle vie interessate

- **DIVIETO DI TRANSITO nella Via E. D'Arborea del Comune** ad eccezione dei mezzi residenti limitatamente all'accesso alle proprietà ed ai fondi, ai mezzi di soccorso ed a quelli delle forze dell'ordine;
- **LIMITE MASSIMO** di velocità 10 km/h;
- **DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE**, con rimozione forzata con spese a carico dei proprietari dei veicoli all'interno dell'area circoscritta da apposita segnaletica, su entrambi i lati della strada;
- La predisposizione di percorsi alternativi, debitamente segnalati con cartelli di deviazione;
- L'istituzione del doppio senso di circolazione ovvero l'istituzione del senso unico alternato;
- L'oscuramento dei segnali permanenti in contrasto con la presente ordinanza;
- Alla riapertura delle medesime vie al traffico si dovranno garantire e mantenere le condizioni di sicurezza della viabilità;
- Le aree di cantiere dovranno essere ben delimitate e segnalate con idonea segnaletica verticale e se necessario con quella orizzontale;
- La segnaletica temporanea, al termine dei lavori, dovrà essere rimossa e dovrà essere ripristinata fedelmente tutta la segnaletica stradale permanente precedentemente rimossa o oscurata;

La suddetta segnaletica verrà posizionata in base allo stato di avanzamento lavori;

- I lavori non potranno, in linea di massima, interessare contemporaneamente più di tre vie (concordate preventivamente con gli uffici comunali);
- La ditta esecutrice dei lavori non può procedere all'inizio dei lavori in una nuova tranche

se quella precedente interessata dai lavori non è stata riaperta completamente al traffico veicolare;

SOSPENDE

Nel periodo indicato nella presente Ordinanza ogni precedente provvedimento contenente disposizioni in contrasto con il contenuto della stessa nel tratto di strada sopraccitato;

DISPONE, inoltre, che:

1. Sia a carico dell'Impresa esecutrice Sicilsaldo S.P.A. con sede in legale Zona Ind.le, 2a Strada, C.da Brucazzi, 93012 GELA (CL), impresa esecutrice delle opere di che trattasi:

- Di eseguire i lavori garantendo l'accesso libero ed in sicurezza ai passi carrabili, pedonali, accessi, in tempi compatibili con le esigenze immediate del cantiere e regolamentando la circolazione secondo le seguenti modalità:
- Di eseguire i lavori provvedendo a posizionare, a proprie cura e spese, nel tratto stradale interessato, la segnaletica di divieto di transito e barriere o recinzioni a norma di Legge per la chiusura al traffico veicolare della strada e di posizionare la segnaletica per l'attuazione delle modifiche alla circolazione sulle strade limitrofe coerentemente con la presente Ordinanza ed in particolare:
 - transenne (provvedere ad esporre copia della presente Ordinanza Sindacale);
 - frecce direzione obbligatoria ove richieste (Fig. II 80 Art. 122);
 - Mezzi di lavoro in azione (Fig. II 388, art. 31);
 - Divieto di transito (Fig. II 46, art. 116);
 - Lavori in corso (Fig. II 383, art. 31);
 - Strada interrotta (Fig. II 309, art. 135);
 - Segnali di deviazione (Fig. II 407, art. 43);
 - Altra segnaletica eventualmente richiesta da Ufficio Tecnico e/o Ufficio Polizia Locale;
- Di posizionare a congrua distanza dalla chiusura della strada segnali di preavviso e di divieto di transito;
- Di provvedere a regolamentare se del caso la circolazione dei veicoli autorizzati al transito nel tratto di strada interessato mediante "movieri";
- Per l'istituzione del divieto di transito di provvedere a posizionare la segnaletica secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada almeno nelle 48 ore precedenti e comunque prima dell'esecuzione degli interventi con cartello che indichi gli estremi e i termini della presente Ordinanza;
- L'apposizione della segnaletica di avviso di chiusura con riportato il periodo in cui verranno eseguite le opere, almeno tre giorni prima dell'inizio delle opere stesse;
- La rimozione della segnaletica di avviso e di deviazione al termine dei lavori;
- La copertura della segnaletica stradale in contrasto con quella prescritta dalla presente Ordinanza provvedendo a ripristinarla al termine dei lavori;
- Di eseguire tutte le opere necessarie alla fine lavori, per riportare i detti tratti stradali nel pristino stato, dovendone, in difetto, risponderne come per legge.

2. l'Ufficio tecnico è incaricato della verifica del corretto posizionamento della segnaletica stradale prescritta dalla presente Ordinanza;

3. la Polizia Locale e le forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e controllo sul rispetto della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada D.lvo. n.285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche ed integrazioni;

4. che i lavori all'interno della via siano eseguiti per sottocantieri per tratti stradali limitati a 120 metri lineari, concordati con l'ufficio tecnico comunale e l'ufficio di polizia locale al fine di comportare il minor disagio possibile per i cittadini e per la viabilità in genere;

5. che la presente Ordinanza:

- sia trasmessa in copia alla Stazione dei Carabinieri di Giba, all' Ufficio Polizia Locale, al Signor Prefetto della Provincia di Cagliari;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giba ed affissa in formato sintetico nella zona interessata dal divieto di circolazione;
- sia resa nota alla popolazione mediante affissione all'interno del centro abitato e delle frazioni al fine di darne la più ampia pubblicità;
- sia trasmessa alla Ditta Sicil Saldo nella persona della Dott.ssa Antonella Parrinello;

AVVERTE

Che chiunque viola il divieto della presente Ordinanza, è soggetto alla sanzione amm/va di cui all' Art.7 del C.d.S. approvato con D.L. n° 285/92.

Che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato:

- Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art.37 del D.lgs. 285/1992 e dell'art.74 del DPR 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna (legge 6 dicembre 10971, n.1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 24 novembre 1971, n.1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge.
- La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza all'esecuzione delle opere sopra indicate è a carico della ditta che esegue i lavori restando, il Comune di Giba ed il suo personale tecnico e stradale, completamente sollevato ed indenne;
- Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni di legge e di regolamenti vigenti;
- E' facoltà dell'amministrazione comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Il Sindaco
F.to ANDREA PISANU

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune dal 06-09-2019 al 21-09-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to ANDREA PISANU

Copia conforme all'originale.

Ordinanza Sindacale n.31 del 03-09-2019 COMUNE DI GIBA